

49. Sentenza del 27 giugno 1906 nella causa Giannuzzi.

La questione di colpeabilità non è a esaminare dal giudice di estradizione. — **Ricettazione.** Art. 2 *i. f.* Tratt. di estrad.

Con sentenza 24 maggio 1903 la Corte di Assise del Circolo di Potenza dichiarava il Giannuzzi Salvatore, d'anni 51, da Spongano, colpevole di ricettazione dolosa di vaglia cambiari provenienti da furto commesso in Gallipoli la notte dal 6 al 7 settembre 1901 e lo condannava alla pena della reclusione per anni due e mesi sei ed a quella della multa per lire ottocentotrentatre. Un mandato di cattura in data dell'11 aprile 1904 essendo stato spiccato dal Procuratore generale della Corte di Appello di Potenza per l'esecuzione di questa sentenza contro il Giannuzzi, ed essendosi questi presentato in aprile del 1906 al Console generale italiano in Basilea per ottenere un passaporto, la Legazione italiana a Berna, edotta della sua presenza a Basilea, domandava al Consiglio federale, prima, con nota del 20 aprile 1906, l'arresto, poi, con nota del 26 aprile, l'extradizione del Giannuzzi, accompagnando tale domanda di una copia autentica della sentenza di condanna e del mandato di cattura ed invocando in appoggio l'art. 3, N° 19, della legge fed. sull'extradizione 22 gennaio 1892. Di tale domanda veniva data comunicazione all'arrestato, il quale dichiarava subito al primo interrogatorio di protestare contro l'arresto e l'extradizione, essendo stato graziato per la condanna inflittagli. Successivamente, interrogato in presenza del proprio avvocato, dichiarava di far opposizione alla domanda di estradizione :

1° perchè non colpevole del delitto pel quale era stato condannato ;

2° perchè il delitto di ricettazione non è previsto come titolo di estradizione nel trattato fra la Svizzera e l'Italia ;

3° perchè era ancora pendente una sua domanda di grazia.

Il Consiglio federale comunicava quest' ultimo motivo di

opposizione alla Legazione italiana, la quale, prese informazioni dal Ministero degli affari esteri in Roma, inoltrava in data del 26 maggio una dichiarazione di quest' ultimo del tenore — che il Giannuzzi aveva sporto effettivamente, per ben tre volte, istanza per ottenere il condono della pena a cui fu condannato dalla Corte di Assise di Potenza, per ricettazione dolosa ; ma tali istanze, su conforme parere del Procuratore generale presso la Corte d'appello di quella città, furono ripetutamente respinte, in ultimo, con determinazione 22 dicembre 1905.

Di fronte a questa dichiarazione, che portava a sua cognizione, il Consiglio federale fece di nuovo interrogare il Giannuzzi, se intendeva di insistere nella propria opposizione, facendogli osservare relativamente al delitto di ricettazione, che questo delitto, nella giurisprudenza del Tribunale federale, veniva considerato come una figura di compartecipazione del delitto di furto, figura prevista nel trattato coll' Italia. Il Giannuzzi, interrogato di nuovo, dichiarava di mantenere la fatta opposizione e di instare per una decisione formale di questa Corte, il delitto di ricettazione essendo raffigurato nel Cod. pen. di Basilea-Città come un delitto a sè, nè come tale essendo previsto nel trattato.

In seguito di ciò, il Consiglio federale trasmetteva gli atti al Tribunale federale per un relativo giudizio, accompagnandoli di un preavviso del Procuratore generale della Confederazione, nel quale quest' ultimo, appoggiandosi alla pratica sancita dal Tribunale federale nell' estradizione Packe (racc. uff. 13, p. 459), conchiude all'ammissione della domanda d'extradizione.

In diritto :

1° Oltre che contraddittorie, le allegazioni dell' estradando a riguardo della grazia ottenuta non possono entrare in linea di considerazione anche perchè smentite ufficialmente dalla dichiarazione prodotta dalla Legazione italiana.

2° Questa Corte non ha del pari da occuparsi dell' obbiezione che il Giannuzzi non si sia reso colpevole del delitto di ricettazione. Una simile obbiezione tocca il merito della sen-

tenza prodotta ed è regola generale in materia di estradizione, ripetutamente ammessa da questa Corte, che la questione di colpeabilità non può essere discussa nè esaminata dal giudice di estradizione.

3° Resta a sapere, se il delitto di ricettazione possa essere considerato come un titolo di estradizione a termini del trattato italo-svizzero, la questione dell' applicabilità del disposto dell' art. 3, N° 19, della legge federale non entrando in linea di considerazione che in via sussidiaria, e dovendo eventualmente essere esaminata dal Consiglio federale e non da questa Corte. (Ved. art. 1, al. 3, della legge suddetta.)

Il solo disposto invocabile nel trattato è il disposto in fine dell' art. 2, il quale all' enumerazione dei singoli delitti, pei quali gli Stati contraenti si promettono vicendevolmente la consegna di delinquenti, aggiunge: « S'intende che l'estradi- zione sarà pure accordata per le associazioni di malfat- » tori e per ogni altra sorta di complicità o compartecipa- » zione alle summenzionate infrazioni. » Il reato di ricetta- zione non essendo menzionato espressamente nel trattato come titolo di estradizione, non è che come compartecipa- zione o complicità al reato di furto che può essere invocato per ottenere la consegna del Giannuzzi. Ora non vi ha dubbio che nella dottrina moderna esso non può considerarsi nè come una figura di complicità nè come una figura di compar- tecipazione, l'azione del ricettatore svolgendosi quando il delitto è già compiuto, nè la di lui attività potendosi quindi confondere (meno nel caso di concertazione anteriore) con quella dell' autore del furto. Nel senso tecnico della parola, il delitto in questione non cade quindi sotto il summenzionato disposto. Ma il trattato italo-svizzero non parte evidentemente dalla nozione moderna, tecnica, della nozione di complicità o compartecipazione, ma ha usato evidentemente questo concetto in un senso molto più lato. La dizione stessa « per ogni altra sorta di complicità o compartecipazione » conduce necessariamente a questa conclusione e lo stato della legisla- zione degli Stati contraenti all' epoca in cui fu conchiuso il trattato rafforza anzichè distruggere la tesi che le parole di

« complicità o compartecipazione » siano state adoperate in un senso complessivo, conglobale, comprendenti anche il delitto di ricettazione. Da un sguardo retrospettivo alle legisla- zioni penali dei Cantoni svizzeri risulta difatti, che all' epoca della conclusione del trattato, alcune di esse non con- templavano ancora il delitto di ricettazione come un delitto *sui generis*, ma come una figura ordinaria della complicità o del favoreggiamento. E questo punto di vista sembra essere stato anche quello del Codice penale albertino, vigente a quell' epoca nella maggior parte delle provincie costituenti il Regno d'Italia. Non è quindi fuori di proposito di supporre che gli Stati contraenti abbiano voluto con una formula gene- rale tener calcolo di questo stato speciale della loro legisla- zione, partendo dall'idea che sotto la nozione « per ogni altra sorta di complicità o di compartecipazione », l'estradi- zione dovesse accordarsi anche per il delitto di ricettazione. In un senso lato, quest' ultimo può difatti considerarsi come una specie di concorso posteriore all' azione criminosa, ed è in questo senso che il Tribunale federale si è già pronunciato altre volte in applicazione di disposizioni similari (vol. 6, p. 216; vol. 13, p. 459; vol. 18, p. 194 racc. uff.).

Di fronte a questo concetto particolare del trattato italo- svizzero poco importa che nel diritto basilese (§ 158 Cod. pen.) la ricettazione sia contemplata e punita come un delitto speciale. Per ciò che riguarda il diritto basilese è del resto da aggiungere che il § 60, comma 3, di quel Codice penale dichiara nella parte generale che « nel novero dei com- plici vanno compresi anche i favoreggiatori ed i ricettatori ».

Per questi motivi,

Il Tribunale federale
pronuncia:

L'estradi- zione di Giannuzzi Salvatore è accordata.